

Regolamento sull'uso dell'emblema della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa da parte delle Società Nazionali*

PREAMBOLO

Il Regolamento sull'uso dell'emblema della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa da parte delle Società Nazionali, adottato dalla XX Conferenza Internazionale tenutasi a Vienna nel 1965, è stato oggetto di revisione da parte del Consiglio dei Delegati a Budapest nel novembre 1991. In seguito al rinvio della XXVI Conferenza Internazionale, il CICR ha sottoposto il testo del presente Regolamento all'assemblea degli Stati parti delle Convenzioni di Ginevra, invitando tali paesi a fare conoscere gli eventuali obiezioni in un periodo di sei mesi. Non essendo giunta alcuna domanda di emendamento, il Regolamento è entrato in vigore.

Le principali regole in materia di uso dell'emblema si ritrovano nelle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e sono state riprese da numerosi paesi nella loro legislazione nazionale, al fine di poter sanzionare gli abusi. Il Regolamento precisa invece le diverse modalità di impiego del simbolo da parte delle Società Nazionali e dei loro membri.

Una delle motivazioni della revisione del Regolamento nel 1991 è stata la preoccupazione di permettere alle Società Nazionali di diversificare e allargare le proprie risorse finanziarie, senza pregiudizio per il rispetto dell'emblema e quindi del nome della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Il CICR ha insistito sulla conformità del Regolamento al diritto. A questo proposito, ha ritenuto che la revisione è arrivata al limite ipotizzabile nel quadro delle Convenzioni di Ginevra. L'interpretazione estensiva che è stata fatta delle Convenzioni non è apparsa affatto accettabile. Nulla si oppone, del resto, al fatto che le Società Nazionali stabiliscano dei limiti più severi.

INTRODUZIONE

1. Obiettivo del Regolamento

Il presente Regolamento (da questo punto in poi: il Regolamento) precisa le diverse modalità d'uso dell'emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa su fondo bianco da parte delle Società Nazionali, alla luce delle norme di diritto internazionale umanitario e dei Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (da questo punto in poi: il Movimento).

2. Fondamento giuridico

Il Regolamento è fondato sulle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in particolare sulla Convenzione "per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna", così come, per alcune disposizioni, sul I Protocollo dell'8 giugno 1977, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali.

La Prima Convenzione di Ginevra distingue, all'art. 44, due usi dell'emblema: l'uso protettivo e l'uso indicativo. Questo articolo fissa, a grandi linee, le regole per questi usi.

Il I Protocollo amplia l'uso protettivo dell'emblema nel dare all'autorità competente dello Stato (da questo punto in poi: l'Autorità) la possibilità di attribuirlo a categorie di persone e beni non previste dalle Convenzioni del 1949; inoltre è stata introdotta la possibilità di usare segni distintivi visivi, acustici o elettronici.

3. Campo di applicazione

Il Regolamento si applica a tutte le Società Nazionali di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa; esso sviluppa l'articolo 44 della Prima Convenzione, che impone alle Società Nazionali degli obblighi in materia di

emblema: se i limiti, entro i quali si è in presenza di usi leciti dell'emblema, devono essere rispettati, nulla impedisce che le Società Nazionali stabiliscano in materia regole più severe.

Nei casi di applicabilità del I Protocollo, alcune disposizioni del Regolamento acquistano un senso più ampio, che investe la Società dello Stato in cui il I Protocollo è in vigore, ma non riguarda invece la Società Nazionale di uno Stato non parte del I Protocollo, a meno che l'Autorità non lo consenta.

4. Contenuto del Regolamento

Il Regolamento contiene un capitolo dedicato all'uso protettivo dell'emblema ed un capitolo dedicato all'uso indicativo. Questi capitoli sono preceduti da regole generali, che devono consentire di risolvere i casi non espressamente menzionati nell'uno o l'altro capitolo.

Gli articoli del Regolamento sono generalmente accompagnati, in corsivo, da un commentario esplicativo, il quale rinvia, dove necessario, alle disposizioni rilevanti delle Convenzioni di Ginevra e del I Protocollo.

CAPITOLO I: REGOLE GENERALI

Articolo 1 – Scopo dell'emblema

L'uso protettivo dell'emblema è volto a segnalare il personale ed i beni sanitari e religiosi che devono essere rispettati e protetti nei conflitti armati.

L'uso indicativo dell'emblema serve ad indicare che le persone o i beni hanno un legame con il Movimento.

Si tratta dunque di un solo ed unico emblema, di cui possono essere fatti usi diversi: nel suo significato primario, l'emblema costituisce la manifestazione visibile della protezione conferita dal diritto internazionale umanitario a certe persone e a certi beni, ovvero, in particolare, a persone e beni appartenenti ai servizi sanitari delle forze armate, o che sono messi a disposizione di tali servizi, del personale sanitario delle Società Nazionali di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa o di organismi di protezione civile. (I Convenzione, art. 38, 44; I Protocollo, art. 8 c). Nella seconda accezione, l'emblema si limita ad indicare un legame con il Movimento.

Articolo 2 – Competenza della Società Nazionale

La Società Nazionale non può usare l'emblema a titolo protettivo senza avere l'autorizzazione dell'Autorità e in conformità con le modalità stabilite da tale Autorità.

La Società Nazionale può usare l'emblema a titolo indicativo, in tempo di pace e in tempo di conflitto armato, nei limiti fissati dalla legislazione nazionale, dal presente Regolamento e dai propri statuti.

***rif. comma 1:** La Società Nazionale non ha quindi il diritto, come tale, di utilizzare l'emblema a titolo protettivo. È competenza degli Stati adottare le disposizioni necessarie per consentire l'uso protettivo dell'emblema e assicurarne il controllo. Allo scopo di evitare che la Società Nazionale sia colta impreparata allo scoppio di un conflitto armato, l'Autorità, fin dal tempo di pace, deve determinare il ruolo della Società Nazionale quale organismo ausiliario dei servizi sanitari delle forze armate e la facoltà di usare l'emblema per il proprio personale e propri beni sanitari.*

Articolo 3 – Prestigio e rispetto dell'emblema

La Società Nazionale non può utilizzare l'emblema se non per compiere attività conformi ai principi formulati dalle Conferenze Internazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; la Società vigilerà in ogni circostanza affinché nulla intacchi il prestigio dell'emblema e il rispetto ad esso dovuti.

I principi menzionati, in particolare i Principi Fondamentali, sono quelli che indicano al Movimento i suoi obiettivi e costituiscono la base della sua azione specifica: l'assistenza volontaria alle persone sofferenti, alle vittime, dirette o indirette, dei conflitti e delle calamità naturali e sociali. La ragion d'essere della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è ricordata nel preambolo degli Statuti del Movimento.

Le Società Nazionali si asterranno quindi dall' esporre l'emblema qualora esercitino attività che sono soltanto lontanamente collegate con la loro missione essenziale.

Articolo 4 – Distinzione fra i due usi

Ogni confusione sull'uso protettivo e uso indicativo dell'emblema devono essere evitate. In caso di conflitto armato, la Società Nazionale che continua ad esercitare le attività proprie del tempo di pace prenderà tutte le misure necessarie affinché l'emblema usato a titolo indicativo da parte del personale e dei beni sia percepito unicamente come segno di un legame con la Società, e non come emblema che conferisce la protezione specifica del diritto internazionale umanitario; in particolare, l'emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non sarà apposto né su bracciali né su tetti. La Società Nazionale terrà conto della regola precedente già in tempo di pace, al fine di evitare, allo scoppio di un conflitto, ogni confusione con l'emblema usato a titolo protettivo.

Il rischio di confusione non dipende tanto dalla realizzazione grafica dell'emblema, quanto dalle circostanze in cui è impiegato; per questo motivo, è soprattutto nelle situazioni in cui l'emblema è usato a titolo protettivo, per esempio nei conflitti armati, che si avverte la necessità di evitare ogni confusione. Per ridurre tale rischio, è fatta raccomandazione alle Società Nazionali di usare l'emblema di dimensioni relativamente piccole già in tempo di pace, nel caso in cui facciano un uso indicativo dell'emblema. Sempre in tempo di pace e per la medesima ragione, è altrettanto raccomandato alle Società Nazionali di non apporre l'emblema su bracciali, tetti oppure bandiere. Non si deve tuttavia escludere l'uso di un emblema di grandi dimensioni in alcuni casi, come per esempio eventi in cui sia importante che i soccorritori siano facilmente identificabili.

Articolo 5 – Realizzazione grafica dell'emblema

L'emblema utilizzato a titolo protettivo conserverà sempre la forma pura, vale a dire quella che non comporta alcuna aggiunta né sulla croce o sulla mezzaluna, né sul fondo bianco. Si utilizzerà una croce formata da due bracci perpendicolari, uno verticale e l'altro orizzontale, che si incrociano nel mezzo. La forma e l'orientamento della mezzaluna sono libere. Né la croce, né la mezzaluna toccheranno i bordi della bandiera o dello stemma. La sfumatura del rosso non è stabilita; il fondo sarà sempre bianco.

L'emblema usato a titolo indicativo sarà accompagnato dal nome o dalle iniziali della Società Nazionale. Nessun disegno o scritta figureranno sulla croce o sulla mezzaluna che saranno in ogni caso l'elemento dominante dell'emblema; il fondo sarà in sempre bianco.

L'uso dell'emblema a fini decorativi sarà autorizzato, nei limiti dell'articolo 3, in caso di manifestazioni pubbliche o su materiale volto a promuovere la Società Nazionale e il Movimento, quale pubblicazioni, films, medaglie o altre testimonianze di riconoscimento. In questi casi una forma grafica dell'emblema più flessibile è tollerata, nei limiti in cui non sia vietata dalla legislazione nazionale. Inoltre, e nella misura del possibile, un uso indicativo dell'emblema dovrà accompagnare il suo uso decorativo.

Rif. comma 1: *Una forma grafica chiara dell'emblema è essenziale affinché le persone e i beni che hanno diritto al suo uso siano facilmente identificati e quindi efficacemente protetti. La protezione non dipende tuttavia dall'emblema: una persona protetta non segnalata o mal segnalata non perde evidentemente per questo solo fatto il proprio diritto alla protezione.*

Rif. commi 2 e 3: *si deve distinguere in questo caso l'utilizzo dell'emblema per indicare che una persona o un bene è riconducibile alla Società Nazionale, uso per cui è imposto il rigore della forma grafica, e l'utilizzo per scopi di promozione della Società e del Movimento, in cui una certa flessibilità è tollerabile se non comporta un pregiudizio per il prestigio dell'emblema. In quest'ultimo caso, è la Società Nazionale che deve giudicare, in base alla legislazione nazionale ed al contesto nazionale, se è possibile ed opportuno autorizzare un tale uso. Una forma grafica meno rigida può consistere, per esempio, in una croce incastonata d'oro, una mezzaluna realizzata con diverse sfumature di rosso, una croce ritagliata, un emblema ricoperto da un motivo. La Società non userà tale forma grafica sulle proprie installazioni, né sulla propria carta intestata, dal momento che questi sono tipici casi di uso indicativo.*

Articolo 6 – Visibilità dell'emblema usato a titolo protettivo

L'emblema usato a titolo protettivo dovrà essere identificabile dalla maggiore distanza possibile; inoltre sarà di grandi dimensioni, tanto quanto richiesto dalle circostanze. Di notte o in caso di visibilità ridotta, potrà essere

luminoso o illuminato. Sarà, per quanto possibile, realizzato in materiali che lo rendano riconoscibile da parte di mezzi tecnici di detenzioni e sarà apposto su bandiere o su una superficie piana visibile da tutte le direzioni, compreso dallo spazio aereo.

Articolo 7 – Regolamentazione interna della Società Nazionale

La Società Nazionale fisserà le condizioni per l'utilizzo dell'emblema in un regolamento o in direttive interne.

Il regolamento o le direttive possano contenere:

A. A proposito dell'uso protettivo dell'emblema:

- *il riferimento alla legislazione nazionale in materia ed al Regolamento;*
- *l'indicazione delle autorità competenti per autorizzare l'uso dell'emblema;*
- *la lista delle misure da adottare allo scoppio di un conflitto per evitare ogni confusione con l'emblema usato a titolo indicativo;*
- *le condizioni relative all'uso dell'emblema da parte delle persone e dei beni della Società Nazionale.*

B. A proposito dell'uso indicativo dell'emblema:

- *il riferimento alla legislazione nazionale in materia e al Regolamento;*
- *le condizioni relative alla facoltà di portare l'emblema da parte dei membri della Società Nazionale e dai membri della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa Giovanile;*
- *la menzione delle persone, non membri della Società Nazionale ma da essa formate, autorizzate a portare l'emblema;*
- *la lista delle postazioni di soccorso e delle ambulanze gestite da terzi autorizzate ad utilizzare l'emblema;*
- *le dimensioni e le proporzioni dell'emblema;*
- *precisazioni sull'uso dell'emblema per scopi connessi con il reperimento di fondi e la diffusione della conoscenza della Società e del Movimento, oppure su medaglie e altre forme di riconoscimento;*
- *le regole sui documenti giustificativi per le persone che utilizzano l'emblema o per coloro i quali sono responsabili di una corretta esposizione dell'emblema.*

CAPITOLO II: USO PROTETTIVO DELL'EMBLEMA

SEZIONE 1: PRINCIPIO GENERALE

Articolo 8 – Autorizzazione dell'Autorità e modalità di utilizzo

Prima di usare l'emblema a titolo protettivo, la Società Nazionale deve ottenere l'autorizzazione dell'Autorità e concordare con essa le modalità dell'utilizzo. La Società Nazionale adotterà le misure necessarie a far rispettare queste modalità ai suoi membri e ad evitare ogni confusione con l'uso indicativo dell'emblema.

La Società Nazionale cercherà di regolamentare con l'Autorità, in tempo di pace, le modalità di utilizzo dell'emblema a titolo protettivo, in caso di conflitto armato, per il proprio personale e i propri beni impiegati a fini sanitari. Sul rischio di confusione, vedi l'articolo 4.

In caso di impossibilità da parte dell'Autorità di concedere l'autorizzazione (per esempio, a causa di una situazione di gravi disordini), e in presenza di bisogni umanitari evidenti ed urgenti, la Società Nazionale può agire come se tale autorizzazione fosse stata concessa. Questo è giustificato dal fatto che il principio di umanità richiede che la Società entri tempestivamente in azione. Inoltre, la Società Nazionale non deve temere alcuna sanzione da parte del diritto internazionale, dal momento che l'essenza fondamentale di tale diritto è essere al servizio degli uomini; in caso di palese necessità di un'azione umanitaria, non bisogna consentire che un ostacolo formale come quello menzionato blocchi un'iniziativa che corrisponde allo spirito del diritto. Queste considerazioni riguardano gli articoli dall'8 al 10 del presente Regolamento.

SEZIONE 2: PERSONE

Articolo 9 – Il personale sanitario della Società Nazionale

Il personale sanitario della Società Nazionale che è autorizzato a portare l'emblema a titolo protettivo, nell'esercizio delle sue funzioni esporrà l'emblema in maniera da assicurare una visibilità ottimale del medesimo.

Tale personale dovrà recare una carta d'identità rilasciata dall'Autorità che attesti il proprio status.

Rif. comma 1: *Lo status di personale sanitario è accordato al personale di una Società Nazionale quando è messo a disposizione dei servizi sanitari delle forze armate (articolo 26, I Convenzione) e, nell'esercizio delle sue funzioni, quando è "regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili" (articolo 20, IV Convenzione).*

Il I Protocollo riconosce all'Autorità la possibilità di accordare il diritto all'uso protettivo dell'emblema a tutto il personale civile, che può dunque comprendere il personale sanitario di una Società Nazionale non previsto dalle Convenzioni del 1949. Per la definizione di personale sanitario ai sensi del I Protocollo, si veda l'articolo 8, lett. c).

Un'enfasi particolare deve essere data alla visibilità dell'emblema, soprattutto quando è impiegato nei territori occupati e in aree dove si svolgono, o si stanno per svolgere, dei combattimenti. Si veda inoltre l'articolo 6 del Regolamento.

Rif. comma 2: *Si vedano gli articoli 40 e 41 e l'Allegato II della I Convenzione, l'articolo 18, paragrafo 3, del I Protocollo e gli articoli 1 e 2 dell'Allegato I del I Protocollo. La Società Nazionale rammenterà all'Autorità, se necessario, il dovere di rilasciare le carte d'identità al personale sanitario della Società.*

SEZIONE 3: I BENI

Articolo 10 – Le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario della Società Nazionale

Le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario della Società Nazionale autorizzati dall'Autorità a esporre l'emblema a titolo protettivo saranno contrassegnati con l'emblema in modo da assicurarne una visibilità ottimale.

Nelle Convenzioni, per unità sanitarie e mezzi di trasporto sanitario s'intendono formazioni e stabilimenti sanitari, edifici, materiale e trasporti sanitari (vedi i capitoli III, V e VI della I Convenzione). Per quanto riguarda la Società Nazionale, si tratta degli ospedali, ambulanze, navi ospedale, aeromobili e depositi di materiale sanitario messi a disposizione dei servizi sanitari delle forze armate; ma anche degli ospedali civili da essa gestiti, nel caso in cui siano riconosciuti come tali e autorizzati dall'Autorità ad esporre l'emblema (vedi l'articolo 18, IV Convenzione).

Il I Protocollo consente all'Autorità di accordare il diritto all'uso protettivo dell'emblema all'insieme delle unità sanitarie civili e dei mezzi di trasporto sanitario civili, che possono quindi comprendere le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario di una Società Nazionale non previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. La definizione di unità sanitarie, trasporto sanitario e di mezzi di trasporto sanitario è fornita nel I Protocollo, all'articolo 8, lettere e), f) e g).

Precisazioni sulla visibilità dell'emblema si ritrovano all'articolo 42 della I Convenzione e al capitolo II dell'Allegato I del I Protocollo. Si veda inoltre l'articolo 6 del Regolamento.

Articolo 11 – Regole specifiche di segnalazione

Le navi ospedale e le imbarcazioni di salvataggio costiere della Società Nazionale saranno segnalate mediante l'emblema secondo quanto previsto dall'articolo 43 della II Convenzione di Ginevra del 1949.

Gli aeromobili sanitari della Società Nazionale saranno segnalati in conformità con l'articolo 36 della I Convenzione.

Rif. comma 1: *Le navi ospedale e le imbarcazioni di salvataggio costiere – chiamate piuttosto, ai giorni nostri, “imbarcazioni di salvataggio”, vista l’importanza del tonnellaggio e del raggio di azione di alcune di queste imbarcazioni – devono avere un documento dell’Autorità attestante che sono state sottoposte al suo controllo durante l’armamento (nel significato navale del termine) e alla loro partenza. I loro nomi e le loro caratteristiche devono essere comunicati a tutte le Parti in conflitto. Tali navi ospedale ed imbarcazioni di salvataggio non possono essere oggetto di cattura. Regole dettagliate in materia di segnalazione si trovano all’art. 43 della II Convenzione. Si vedano altresì gli articoli da 22 a 35 della II Convenzione e gli articoli da 3 a 11 dell’Allegato I del I Protocollo.*

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23 del I Protocollo, le altre navi e imbarcazioni della Società Nazionale, utilizzate in modo temporaneo o permanente per scopi sanitari, saranno segnalate in conformità all’articolo 43, comma 2 della II Convenzione. Tali navi ed imbarcazioni non sono esenti da cattura.

Rif. comma 2: *Gli articoli di riferimento sono gli articoli 36 della I Convenzione, 39 della II Convenzione, 22 della IV Convenzione; gli articoli da 24 a 31 del I Protocollo e da 5 a 13 dell’Allegato I del I Protocollo.*

Articolo 12 – Segni distintivi facoltativi

Con il consenso dell’Autorità, la Società Nazionale potrà segnalare le proprie unità sanitarie e i propri mezzi di trasporto sanitario utilizzando, oltre all’emblema, i segni distintivi riconosciuti, vale a dire il segnale luminoso blu, il segnale radio e i mezzi elettronici d’identificazione.

La regolamentazione sui segnali distintivi si trova:

- *nell’Allegato I del I Protocollo, agli articoli da 5 a 8;*
- *nel documento 9051 del Manuale tecnico dell’Organizzazione dell’Aviazione civile Internazionale (ICAO) (luci blu);*
- *nella sezione II e nella sezione III dell’articolo 40 (trasporti sanitari) del Regolamento delle comunicazioni radio dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT);*
- *nel capitolo XIV del Codice internazionale dei segnali, pubblicato dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).*

Articolo 13 – Segnalazione in tempo di pace

Con il consenso dell’Autorità, la Società Nazionale può, in tempo di pace, segnalare mediante l’emblema e segnali distintivi facoltativi le unità e i mezzi di trasporto la cui destinazione a scopi sanitari in tempo di conflitto armato è già determinata.

SEZIONE 4: REGOLE PARTICOLARI

Articolo 14 – Utilizzo simultaneo dell’emblema a titolo protettivo e a titolo indicativo

Salvo opinione contraria da parte dell’Autorità, la Società Nazionale può autorizzare i propri membri a portare l’emblema a scopo indicativo con il proprio nome contemporaneamente all’uso protettivo di tale emblema.

Alle medesime condizioni, i beni messi a disposizione dell’Autorità possono recare l’emblema con il nome della Società. In questo caso, l’emblema utilizzato a titolo indicativo e il nome della Società Nazionale devono essere di piccole dimensioni.

Articolo 15 – Società Nazionale di uno Stato neutrale o di uno Stato non Parte in un conflitto

La Società Nazionale di uno Stato neutrale o di uno Stato non Parte in un conflitto che desiderasse mettere il proprio personale o beni sanitari a disposizione di una Parte in conflitto deve prima ottenere l’autorizzazione di detta parte e delle autorità del proprio Stato di origine. Le modalità per l’uso protettivo dell’emblema devono essere fissate con detta Parte in conflitto. Tale personale e tali beni potranno esporre l’emblema fin dalla momento della loro partenza per la missione.

Si veda sul punto l’articolo 27 della I Convenzione.

CAPITOLO III: USO INDICATIVO DELL'EMBLEMA

SEZIONE 1: PERSONE

Articolo 16 – Membri ed dipendenti della Società Nazionale

I membri e i dipendenti della Società Nazionale possono portare l'emblema, generalmente di piccole dimensioni, nell'esercizio di un'attività a favore della Società.

Al di fuori di detta attività, i membri possono portare un emblema di dimensioni molto piccole, per esempio sottoforma di spilla o distintivo.

Salvo casi eccezionali, l'emblema sarà accompagnato dal nome o dalle iniziali della Società Nazionale.

Rif comma 1: *Benché nel suo uso indicativo l'emblema sia normalmente di piccole dimensioni, in certe occasioni potrà essere di grandi dimensioni, soprattutto quando si debba permettere una rapida identificazione dei soccorritori. (Si veda l'articolo 4 e commentario).*

Rif. comma 2: *In questo caso l'emblema deve essere di dimensioni molto contenute perché il suo utilizzo non è connesso con nessuna specifica attività svolta in favore della Società.*

Rif. comma 3: *Generalmente, è opportuno che i volontari siano identificati come membri della propria Società Nazionale; in alcuni casi, è però preferibile consentire loro di non fare uso del nome o delle iniziali della Società a fianco dell'emblema, per esempio in caso di disordini interni nel corso dei quali tali indicazioni potrebbero ostacolare le loro attività.*

Articolo 17 – Membri della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa Giovanili

Si applicano le regole dell'articolo 16. L'emblema sarà accompagnato dalle indicazioni "Croce Rossa Giovanile" o "Mezzaluna Rossa Giovanile", o dalle iniziali.¹

Articolo 18 – Altre persone autorizzate dalla Società Nazionale

La Società Nazionale può autorizzare, alle condizioni stabilite dalla sua regolamentazione interna, persone che non sono membri della Società, ma che hanno seguito corsi o superato esami da essa organizzati, a portare un emblema che sarà di dimensioni molto contenute e accompagnato dal nome o dalle iniziali della Società, per esempio sottoforma di spilla o distintivo.

Si tratta soprattutto di soccorritori o infermieri, così presentati all'attenzione del pubblico.

SEZIONE 2: BENI

Articolo 19 – Edifici e locali utilizzati dalla Società Nazionale

L'emblema accompagnato dal nome della Società Nazionale può figurare sugli edifici ed i locali utilizzati dalla Società, sia che siano di sua proprietà oppure no.

Nel caso in cui un edificio venga utilizzato dalla Società Nazionale soltanto in una parte, l'emblema dovrà figurare soltanto sui locali che essa utilizza.

L'emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non sarà posto sul tetto al fine di evitare, in caso di conflitto armato, ogni confusione con l'emblema utilizzato a titolo protettivo.

¹ In francese: "Croix-Rouge de la Jeunesse" o "Croissant-Rouge de la Jeunesse", iniziali "CRJ"; in inglese "Red Cross Youth" o "Red Crescent Youth", iniziali "RCY".

Rif. comma 2: *Nel caso in cui la Società Nazionale condivida un edificio con altre persone o società, essa vigilerà affinché l'attività dei vicini non possa indirettamente portare pregiudizio al prestigio dell'emblema.*

Rif. comma 3: *Sul rischio di confusione, si veda l'articolo 4.*

Articolo 20 – Edifici e locali appartenenti alla Società Nazionale, ma non da essa occupati

La Società Nazionale non apporrà l'emblema su edifici o locali che siano di sua proprietà, ma che non siano da essa occupati o che essa abbia locato o prestato a terzi.

Articolo 21 – Ospedali, posti di soccorso² e mezzi di trasporto della Società Nazionale

L'emblema, accompagnato dal nome della Società Nazionale, può figurare sugli ospedali e i posti di soccorso gestiti dalla Società e sui mezzi di trasporto, in particolare le ambulanze, utilizzate dai propri membri e dipendenti. A norma dell'articolo 13, in questi casi l'emblema utilizzato sarà di dimensioni relativamente piccole al fine di evitare, in caso di conflitto armato, ogni confusione con l'emblema usato a titolo protettivo.

Per quanto concerne gli ospedali, si noterà che l'uso indicativo dell'emblema è esclusivamente riservato agli ospedali della Società Nazionale. Si ricorda che gli ospedali autorizzati dall'Autorità ad esporre l'emblema a titolo protettivo in caso di conflitto armato possono, con il suo consenso, essere contraddistinti già in tempo di pace (si vedano gli articoli 10 e 13).

Al fine di evitare ogni abuso, la Società Nazionale, all'occorrenza, provvederà a rimuovere l'emblema e il proprio nome nel caso in cui conceda un mezzo di trasporto ad altre organizzazioni.

Sul rischio di confusione, si veda l'articolo 4.

Articolo 22 – Posti di pronto soccorso³ e ambulanze gestite o utilizzate da terzi

La Società Nazionale può autorizzare terzi a fare uso dell'emblema, in tempo di pace e in conformità alla legislazione nazionale, per segnalare le ambulanze e l'ubicazione dei posti di pronto soccorso, esclusivamente riservati a prestare cure gratuite.

La Società Nazionale concederà questa autorizzazione in cambio del diritto di controllare con regolarità l'uso che è fatto dell'emblema; essa si riserverà inoltre il diritto di ritirare l'autorizzazione in ogni tempo, con effetto immediato.

L'articolo 44, comma 4, della I Convenzione consente la possibilità di segnalare, oltre alle ambulanze, i posti di pronto soccorso "esclusivamente riservati a prestare cure gratuite". L'esperienza dimostra che questa regola della gratuità è spesso interpretata con un certo grado di flessibilità: tale pratica è accettabile, e in conformità allo spirito della Convenzione, soltanto nella misura in cui la prestazione di cure non è in alcun modo subordinata al pagamento di un corrispettivo e l'idea di servizio volontario legata al Movimento è rispettata.

² La Convenzione delle Nazioni Unite sulla segnalazione stradale, adottata a Vienna l'8 novembre 1968 e l'Accordo europeo che la completa, adottato a Ginevra il primo marzo 1971, prevedono due segnali stradali sui quali figura l'emblema:

- a) il segnale di "posto di primo soccorso" (F, 1a), costituito dalla croce rossa o dalla mezzaluna rossa su fondo bianco, in un riquadro blu: dal momento che si tratta di un uso indicativo dell'emblema, la Società Nazionale deve richiedere alle autorità di utilizzare questo segnale soltanto per indicare posti di primo soccorso sotto la sua direzione o da essa altrimenti autorizzati;
- b) il segnale "ospedale" (E, 12b), costituito da una croce rossa o da una mezzaluna rossa su fondo blu con un letto bianco. In questo caso, si tratta di un abuso dell'emblema, pertanto la Società Nazionale deve richiedere alle autorità che si utilizzino soltanto l'altro segnale "ospedale" (E, 12a), ugualmente previsto da questi trattati, costituito dalla lettera H bianca su fondo bianco.

³ Si veda la nota numero 2, riferita all'articolo 21.

SEZIONE 3 – DIFFUSIONE E REPERIMENTO DI FONDI

Articolo 23 – Campagne e manifestazioni della Società Nazionale

La Società Nazionale può utilizzare l'emblema in occasione di campagne o manifestazioni destinate a fare conoscere la propria attività, a diffondere il diritto internazionale umanitario ed i Principi Fondamentali del Movimento oppure rivolte al reperimento di fondi, nel rispetto dei limiti degli articoli da 2 a 5 del Regolamento.

L'emblema, nel caso sia riprodotto su materiale stampato, su oggetti o altri supporti di tali campagne sarà accompagnato, per quanto possibile nella pratica, dal nome della Società, oppure da un testo o da un disegno promozionale. Gli oggetti non dovranno in alcun modo suggerire la protezione del diritto internazionale umanitario oppure l'appartenenza al Movimento, né poter essere utilizzati ulteriormente per usi illeciti. Gli oggetti saranno di dimensioni ridotte oppure realizzati in materiali rapidamente deperibili.

La Società Nazionale che coopera, per il reperimento di fondi o in attività di diffusione, con una impresa commerciale o altra organizzazione può esporre il marchio di tale impresa, il suo logo o ragione sociale sugli oggetti usati dalla Società, su materiale pubblicitario o su oggetti che essa stessa mette in vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non deve essere creata alcuna confusione nell'opinione pubblica tra le attività dell'impresa o le qualità dei suoi prodotti da una parte e l'emblema o la Società Nazionale stessa dall'altra;
- b) la Società Nazionale deve esercitare un controllo sull'intera campagna, in particolare sulla scelta degli oggetti e la collocazione in cui saranno apposti il marchio, il logo o la ragione sociale dell'impresa, e sulla forma e dimensione di tali apposizioni;
- c) la campagna deve essere collegata ad una particolare attività e, in linea generale, è limitata per quanto riguarda durata temporale e area geografica;
- d) l'impresa contraente non deve essere coinvolta in attività che siano in contraddizione con gli obiettivi e i Principi del Movimento, o che possono essere percepite in maniera controversa dall'opinione pubblica;
- e) la Società Nazionale deve riservarsi il diritto di risolvere il contratto che la lega con l'impresa in ogni momento e in un minimo intervallo di tempo, nel caso in cui l'impresa intraprenda attività che possano pregiudicare il rispetto dovuto all'emblema e il suo prestigio;
- f) il beneficio materiale o finanziario che la Società nazionale intende conseguire dalla campagna deve essere sostanziale, senza che ciò comprometta in alcun modo l'indipendenza della Società;
- g) il contratto tra la Società Nazionale e le controparti deve essere redatto in forma scritta;
- h) tale contratto deve essere approvato dagli organi direttivi della Società.

La Società Nazionale può autorizzare imprese commerciali o altre organizzazioni a menzionare nel loro materiale pubblicitario di aver compiuto una donazione in favore della Società o di aver contribuito in altro modo al sostegno delle sue attività. Tale menzione può essere autorizzata anche su prodotti destinati alla vendita i cui proventi siano donati totalmente o in parte alla Società Nazionale. L'autorizzazione dovrà, in ogni caso, comportare la stretta osservanza delle condizioni elencate al comma precedente, in particolare alle lettere a), c), d), e), f), g), e h). In una campagna pubblicitaria, la Società Nazionale si riserverà il diritto d'ispezione della contabilità, riferita alla campagna in questione, del suo partner economico. Inoltre, la Società Nazionale controllerà con attenzione il modo in cui saranno menzionate, nel materiale pubblicitario o sugli oggetti prima elencati, le prestazioni fornite; allo stesso modo saranno controllate le fotografie e ogni materiale visivo impiegato nel contesto della campagna. La Società Nazionale non potrà autorizzare l'apposizione del suo emblema su articoli destinati alla vendita sul mercato; potrà tuttavia autorizzare l'apposizione del suo emblema su materiale pubblicitario con grande prudenza e alla condizione che l'emblema sia di dimensioni ridotte e accompagnato da una spiegazione chiara riguardante la prestazione accordata alla Società. La Società Nazionale si assicurerà che le condizioni che regolano l'uso dell'emblema siano parte integrante del contratto con l'impresa e che violazioni deliberate di tali condizioni comportino per la Società il diritto di risoluzione del contratto con effetti immediati, senza alcun obbligo di risarcimento.

Rif comma 1: *il rinvio all'articolo 3 porta a concludere che se l'uso del nome e dell'emblema ha come fine il reperimento di fondi può essere ammesso nel caso si tratti di una vendita di un oggetto o di una prestazione momentanea, pertanto non in caso di vendita di un servizio duraturo o a lungo termine, soprattutto se si tratta di un servizio privo di rapporto con le attività tradizionali del Movimento o se tale servizio entra in concorrenza con servizi simili forniti su base commerciale. Lo scopo è quello di evitare che vendite di oggetti o di servizi della Società Nazionale o manifestazioni da essa organizzate diventino più rappresentative della sua azione di quanto non lo siano le sue attività umanitarie e sociali.*

Rif comma 2: *Il materiale di supporto della campagna, distribuito o venduto al pubblico, può consistere in materiale stampato e oggetti di ogni tipo: volantini, pubblicazioni, manifesti, cartoline e annulli filatelici, film, matite, ecc. Per quanto riguarda vestiti, bandiere o striscioni – visto il rischio di confusione che questi oggetti possono creare, in caso di conflitto armato, con l'emblema usato a titolo protettivo – è essenziale assicurarsi che l'emblema sia accompagnato dal nome della Società Nazionale, o da un testo o disegno promozionale.*

Rif. comma 3: *Le condizioni generali previste dai primi due commi si applicano ovviamente alle situazioni specifiche descritte nel terzo comma. L'uso dell'emblema o del nome di croce rossa o mezzaluna rossa da parte di "privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private" è vietato dal diritto internazionale umanitario (articolo 53, I Convenzione di Ginevra). È invece ammesso che una Società Nazionale menzioni il fatto di aver ricevuto una prestazione da parte di imprese commerciali o altre organizzazioni. Non si può infatti pretendere che tali prestazioni restino anonime, cosa che significherebbe per la Società Nazionale privarsi di importanti fonti di finanziamento o di altre forme di sostegno. Tuttavia, è importante che la Società Nazionale presti molta attenzione alle modalità con cui queste prestazioni sono menzionate per evitare ogni abuso e ogni confusione da parte dell'opinione pubblica. Le condizioni previste al comma 3 permettono di precisare il quadro in cui tali menzioni siano ammissibili.*

Lettere a) e b)

In primo luogo è necessario evitare ogni confusione da parte dell'opinione pubblica tra le imprese commerciali e l'emblema o la Società Nazionale. Se una Società Nazionale rende noto di essere sostenuta da un'impresa commerciale in una campagna (con l'impiego di pubblicazioni o oggetti), essa deve vigilare sul fatto che il ruolo rivestito dall'impresa sia espressamente precisato e che l'emblema non sia interpretato come una garanzia della qualità del prodotto. La Società Nazionale deve inoltre assicurarsi che la menzione del marchio, del logo o della ragione sociale dell'impresa sia realizzata in proporzioni ragionevoli, in rapporto agli altri elementi visibili.

Lettera c)

La Società Nazionale non può associare un'impresa commerciale all'insieme delle sue attività, ma soltanto ad un'attività in particolare. La durata di questo collegamento sarà determinata dall'inizio e non dovrà in ogni caso superare i tre anni. Inoltre, tale connessione dovrà essere circoscritta al territorio nazionale, tranne il caso di un accordo con la Società Nazionale (o le Società Nazionali) di altri Stati sul cui territorio possa svolgersi ugualmente la campagna.

Lettera d)

Alcune imprese esercitano attività che sono direttamente contrarie agli obiettivi del Movimento (per esempio vendita o fabbricazione di armi, di alcolici, di tabacco o di prodotti nocivi per l'ambiente). L'associazione del nome o del simbolo di tali imprese con quello di una Società Nazionale deve essere dunque evitato.

Lettera e)

Un'associazione con un'impresa commerciale le cui attività non siano in contrasto con gli obiettivi del Movimento può provocare difficoltà a causa di circostanze sconosciute al momento della conclusione dell'accordo tra la Società Nazionale e l'impresa in questione (ad esempio, grave inquinamento provocato dall'impresa); è pertanto essenziale che la Società Nazionale abbia la possibilità di porre fine a ogni collaborazione con il proprio partner economico in un intervallo di tempo molto breve.

Lettera f)

L'attività di sponsorizzazione è importante e particolarmente seria: pertanto, dovrà comportare la realizzazione di contratti di ampio respiro e dovrà consentire alla Società Nazionale di ricavare notevoli vantaggi. La Società Nazionale farà attenzione al fatto che il vantaggio ottenuto non la metta in posizione di dipendenza nei confronti dell'impresa commerciale. Trattandosi di una prestazione finanziaria, converrebbe che essa non ecceda una certa percentuale delle risorse totali della Società Nazionale (al massimo il 20%).

Lettera g)

È indispensabile che tutte le modalità dell'accordo tra la Società Nazionale e l'impresa o organizzazione contraente siano contenute in un contratto redatto in forma scritta.

Lettera h)

La conclusione dell'accordo tra la Società Nazionale e l'impresa o organizzazione contraente deve essere precedentemente discussa in seno all'organo normalmente competente a prendere decisioni relative all'amministrazione della Società Nazionale.

Rif. comma 4: *Affinché la Società Nazionale non sia privata di importanti fonti di finanziamento, si potrà ammettere che essa autorizzi imprese commerciali o altre organizzazioni a menzionare una prestazione fornita alla Società Nazionale su materiale pubblicitario o oggetti venduti interamente o parzialmente a favore della Società. I rischi d'abuso sono particolarmente gravi e le condizioni elencate al comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h) devono essere rigorosamente osservate.*

Inoltre, la Società Nazionale vigilerà affinché tale menzione resti discreta e non dia adito ad alcuna confusione. L'emblema potrà essere riprodotto su materiale pubblicitario delle imprese commerciali. L'apposizione dell'emblema è invece vietata sui prodotti o oggetti messi in vendita che siano concepiti per durare a lungo e sul cui utilizzo la Società Nazionale non abbia alcun controllo.

Nel caso in cui la riproduzione su materiale pubblicitario sia autorizzata, l'emblema dovrà essere di dimensioni contenute e dovrà essere accompagnato da una spiegazione che consenta al pubblico di comprendere chiaramente la relazione tra la Società Nazionale e l'impresa o l'organizzazione contraente.

Inoltre, la Società Nazionale si riserverà il diritto di ispezionare la contabilità del proprio partner per quanto concerne le operazioni relative alla campagna promozionale. All'occorrenza, la Società Nazionale eserciterà essa stessa questo diritto, oppure mediante l'intermediazione di un'istituzione specializzata, ad esempio una società di revisione dei conti.

Infine, oltre al diritto di risoluzione previsto all'articolo 23, comma 3, lettera e), la Società Nazionale si riserverà la possibilità di risolvere il contratto con effetti immediati e senza obblighi di risarcimento in caso di violazioni deliberate delle condizioni relative all'uso dell'emblema da parte dell'impresa o dell'organizzazione contraente.

Articolo 24 – Richiesta da parte di terzi di utilizzare l'emblema

Al di fuori dei casi considerati agli articoli 18, 22 e 23 e delle eccezioni previste dal presente articolo allo scopo di favorire la promozione delle attività della Società e del Movimento, la Società Nazionale non può autorizzare terzi ad utilizzare l'emblema.

La Società Nazionale potrà rispondere favorevolmente ad una richiesta di apposizione dell'emblema su oggetti destinati alla vendita sul mercato se essi rappresentano persone o oggetti che possano portare l'emblema nella realtà, in conformità alle Convenzioni di Ginevra, a titolo protettivo o indicativo, e se l'emblema non è giustapposto al marchio dell'impresa richiedente. L'autorizzazione sarà limitata per un periodo limitato oppure ad un numero specifico di oggetti e potrà essere subordinata al pagamento di una somma di denaro, ma il suo scopo principale dovrà risiedere nella diffusione del diritto internazionale umanitario o delle attività della Società Nazionale e del Movimento.

La Società Nazionale potrà autorizzare l'utilizzo dell'emblema da parte di istituzioni il cui scopo, non commerciale, è unicamente quello di fare conoscere o di promuovere le attività della Società e del Movimento.

La Società Nazionale pretenderà dai terzi tutte le facilitazioni necessarie per un controllo dell'uso dell'emblema in ogni tempo e si riserverà il diritto di ritirare la sua autorizzazione con effetto immediato.

Rif comma 2: *Al di fuori dei casi citati, è chiaro che la Società Nazionale non possa autorizzare terzi a fare uso dell'emblema; una tale autorizzazione esige in effetti un controllo rigoroso da parte della Società Nazionale e deve inoltre rimanere un caso eccezionale.*

Rif comma 2: *Si tratta, per esempio, di miniature di ambulanze militari, di figurine rappresentanti membri dei servizi sanitari dell'esercito o della Società Nazionale. L'autorizzazione sarà valida soltanto nel paese della Società Nazionale che la concede, salvo il caso di accordo con le Società Nazionali di altri paesi. Inoltre, la Società Nazionale vigilerà che, nel concedere l'autorizzazione, siano rispettate le regole della buona fede e che non sia favorita un'impresa piuttosto che un'altra. Anche se l'autorizzazione ad usare l'emblema non è subordinata ad una prestazione finanziaria, le regole enunciate nell'articolo 23 sul rispetto dovuto all'emblema si applicano nei casi previsti da questo articolo. Allo stesso modo, le imprese che desiderano fare uso*

dell'emblema, anche senza scopi di lucro, devono richiedere l'autorizzazione alla Società Nazionale, alle condizioni generali indicate dall'articolo 23.

Rif. comma 3: Sono in questo comma autorizzate dalla Società Nazionale a fare uso dell'emblema le istituzioni, quali associazioni o fondazioni, il cui scopo sia quello di promuovere la Società e il Movimento, ma che, per ragioni di opportunità o ragioni giuridiche (ad esempio fiscali), sono entità giuridiche indipendenti dalla Società Nazionale. Si noti che queste istituzioni non hanno diritto all'emblema tranne che nella misura in cui esse lo utilizzano per fare conoscere o per promuovere le attività della Società e del Movimento e non per i propri membri in quanto tali. È quindi importante che questo uso dell'emblema sia rigorosamente posto sotto il controllo della Società Nazionale (si veda il comma 4).

SEZIONE 4 – REGOLE PARTICOLARI

Articolo 25 – Collaborazione con altre organizzazioni

Oltre ai casi previsti agli articoli 23 e 24, la Società Nazionale potrà eccezionalmente usare l'emblema accanto a quello di un'altra organizzazione a finalità umanitarie, nel caso di un'azione specifica e a condizione che un uso del genere sia discreto e non crei alcuna confusione tra la Società Nazionale e tale organizzazione.

In linea di massima, la Società Nazionale non utilizzerà il suo emblema congiuntamente con quello di altre organizzazioni. Essa si impegnerà a trovare una soluzione che le consenta di evitare un tale comportamento, e ricorrerà all'uso congiunto soltanto eccezionalmente, nell'ambito di azioni umanitarie o di diffusione (per esempio, una pubblicazione comune). Questi eventuali casi di applicazione riguardano tuttavia soltanto l'uso indicativo dell'emblema.

Articolo 26 – Medaglie e altre testimonianze di riconoscenza

L'emblema può figurare su medaglie e altre testimonianze di riconoscenza della Società Nazionale, a condizione che sia accompagnato dall'indicazione del nome e, se possibile, da alcune parole che indichino il significato della medaglia o precisino il contenuto della testimonianza resa. L'emblema potrà essere oggetto di decorazioni grafiche alle condizioni previste dall'articolo 5, comma 3 del Regolamento.

Articolo 27 – Spedizione di aiuti/soccorsi

La Società Nazionale può utilizzare l'emblema, accompagnato dall'indicazione del nome o delle iniziali, per segnalare gli aiuti/soccorsi inoltrati mediante rete ferroviaria, trasporti su strada, via mare o via aria e destinati alle vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali. La Società Nazionale vigilerà per impedire ogni abuso.

È importante notare che questo diritto si applica soltanto alle partite di aiuti/soccorsi, per permettere di identificare la loro provenienza, e non ai mezzi di trasporto utilizzati.

* Traduzione non ufficiale dalla versione originale inglese e francese “**Regulations on the use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies**” [International Review of the Red Cross no 289, p.339-362] / “**Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les Sociétés nationales**” [Revue internationale de la Croix-Rouge no 796, p.353-376] a cura di Matteo Cavallo, istruttore di diritto internazionale umanitario della C.R.I.